

CRITERI E DIRETTIVE PER L'ACCESSO E LA FRUIZIONE DELL'ARCHIVIO FOTOGRAFICO DEL CASTELLO DEL BUONCONSIGLIO

ART. 1

Archivio fotografico del Castello del Buonconsiglio

1. L'Ente Castello del Buonconsiglio, monumenti e collezioni provinciali – ente strumentale della Provincia autonoma di Trento ai sensi della legge provinciale 19 maggio 2000, n. 5 (di seguito denominato "Museo") si occupa nell'ambito dei propri compiti istituzionali della gestione dell'Archivio fotografico, il quale conserva un patrimonio fotografico di interesse storico-artistico.

2. Il patrimonio presente nell'Archivio del Museo è composto da negativi fotografici (su lastre di vetro e su pellicola), stampe in bianco e nero, diapositive a colori, file digitali, microfilm e materiali audiovisivi. Le immagini riguardano principalmente il Castello del Buonconsiglio e le sedi periferiche, nonché le collezioni ospitate. L'Archivio conserva inoltre un fondo storico, costituito da fotografie di varia provenienza relative essenzialmente al territorio trentino e altoatesino.

ART. 2

Modalità di accesso all'Archivio fotografico

1. Fatte salve le esigenze di tutela e di integrità fisica e culturale dei materiali fotografici, l'Archivio è consultabile per finalità istituzionali, per motivi di studio, per lo svolgimento di attività espositive o didattiche, di iniziative editoriali e commerciali, nel rispetto dei criteri e delle direttive stabilite dal presente provvedimento.

2. L'accesso alla consultazione del materiale fotografico è gratuita; il Museo potrà tuttavia richiedere la previa compilazione e sottoscrizione di un apposito modulo, contenente l'indicazione delle generalità dell'utente, la specifica dei materiali da visionare e le finalità della ricerca, nonché le regole che l'utente dovrà osservare.

3. L'accesso al materiale che riveste caratteristiche di rarità e pregio è subordinato ad una valutazione attinente l'ammissibilità della richiesta, in relazione alle esigenze di tutela.

4. Non può formare oggetto di consultazione il materiale fotografico non ancora catalogato, se non per eccezionali e motivate esigenze valutate di volta in volta dal Direttore del Museo.

ART. 3

Modalità e orari di accesso al pubblico

1. L'Archivio è accessibile al pubblico nei giorni feriali, escluso il sabato, previo appuntamento da richiedere al personale del Museo.
2. L'accesso alla consultazione del materiale potrà essere temporaneamente sospeso per operazioni di ordinamento e di inventariazione o per cause di forza maggiore. Degli eventuali periodi programmati di chiusura è data idonea informazione agli utenti.

ART. 4

Cautele e modalità di consultazione del materiale fotografico

1. La consultazione del materiale avviene sotto la vigilanza degli addetti all'Archivio.
2. L'utente sarà considerato responsabile per gli eventuali danni arrecati al materiale in consultazione e sarà quindi tenuto a corrisponderne il risarcimento.

ART. 5

Rilascio di copie

1. Il materiale fotografico conservato presso l'Archivio non può essere oggetto di prestito. E' invece consentito il rilascio di copia previa presentazione di apposita domanda.
2. Tale richiesta deve specificare le generalità complete dell'utente, l'ambito della ricerca e lo scopo per il quale si intende utilizzare le immagini.
3. L'accoglimento della richiesta sarà valutato dal Direttore del Museo in relazione agli scopi indicati.
4. L'utente è tenuto a sottoscrivere l'impegno a non effettuare la riproduzione, la duplicazione, la divulgazione, la diffusione, la trasmissione e la distribuzione a terzi della documentazione fotografica ottenuta, al di fuori degli scopi autorizzati dal Museo. Nessun uso diverso da quello espressamente consentito può quindi considerarsi legittimo senza l'autorizzazione scritta del Museo.
5. Il rilascio di copie è subordinato al pagamento delle tariffe e dei diritti di riproduzione – qualora dovuti – così come disciplinati dall'Allegato A) al presente provvedimento.
6. Nessun diritto è dovuto per le riproduzioni richieste da privati per uso personale o per motivi di studio, ovvero da soggetti pubblici per finalità di valorizzazione o da soggetti privati operanti in ambito locale per finalità di valorizzazione e senza fini di lucro. I richiedenti sono comunque tenuti al rimborso delle Tariffe di riproduzione, fatte salve le richieste per motivi istituzionali pervenute da strutture della Provincia autonoma di Trento o da altri enti e istituzioni che collaborano con il Museo. In ogni caso il richiedente è tenuto a sottoscrivere l'impegno relativo alla non divulgazione al pubblico delle copie ottenute.

ART. 6

Pubblicazione di materiale fotografico

1. Per la pubblicazione di materiale fotografico conservato presso l'Archivio, l'utente deve compilare e sottoscrivere apposito modulo, anche nel caso in cui il materiale necessario sia già in possesso del richiedente.

2. Il Direttore del Museo autorizza la richiesta di pubblicazione dopo averne valutato l'ammissibilità ed il rispetto della normativa statale in materia di protezione dei dati personali e del diritto d'autore.

3. L'autorizzazione alla pubblicazione è subordinata al pagamento dei diritti di riproduzione così come disciplinati dall'Allegato A) al presente provvedimento, fatte salve le richieste per motivi istituzionali pervenute da strutture della Provincia autonoma di Trento o da altri enti e istituzioni che collaborano con il Museo, nonché le richieste a titolo di cronaca e/o per interventi promozionali.

4. L'autorizzazione alla pubblicazione non può essere né ceduta, né trasferita a terzi; è concessa in via non esclusiva, per una sola volta, per una pubblicazione ed un'unica edizione in una sola lingua, salvo diverse disposizioni. Edizioni successive nonché utilizzi diverse da quelli dichiarati devono essere nuovamente autorizzati per iscritto dal Museo e sono soggetti al pagamento di nuovi diritti di riproduzione.

5. Per la pubblicazione di immagini relative ad opere eseguite da artisti viventi o scomparsi da meno di settant'anni, l'utente deve ottenere l'eventuale autorizzazione degli aventi diritto.

6. È consentita la libera pubblicazione attraverso la rete internet, a titolo gratuito, di immagini a bassa risoluzione, per uso didattico o scientifico e solo nel caso in cui tale utilizzo non sia a scopo di lucro, in conformità all'art. 70, c. 1-bis della l.22 aprile 1941, n. 633.

7. Le riproduzioni non possono essere ridotte, frammentate, sovrastampate o alterate in altro modo. La riproduzione di un dettaglio richiede la preventiva approvazione da parte del Museo e dovrà essere identificata come tale nella citazione dell'immagine.

8. In ogni caso, ai fini della pubblicazione, dell'esposizione e dell'utilizzo divulgativo o didattico del materiale conservato presso l'Archivio, l'utente deve garantire:

- a) la citazione della fonte con la dicitura indicata dal Museo,
- b) l'espressa avvertenza del divieto assoluto di ulteriore stampa o duplicazione con qualsiasi mezzo.

9. Il Museo potrà richiedere fino a 3 (tre) copie di ogni opera prodotta utilizzando le immagini fotografiche concesse. Parimenti è tenuto ad inviare copia della tesi di laurea colui che abbia utilizzato materiale fotografico conservato presso l'Archivio.

ART. 7

Riprese fotografiche, cinematografiche e televisive non eseguite dal Museo

1. La richiesta relativa all'effettuazione professionale di riprese fotografiche, cinematografiche o televisive, che abbiano ad oggetto il Castello del Buonconsiglio e le sedi periferiche, nonché le collezioni ospitate, dovrà essere presentata al Museo, corredata da un elenco esatto delle opere e dei luoghi interessati.

2. La concessione del Museo è in ogni caso subordinata alla valutazione degli scopi dichiarati, all'idoneità tecnico-professionale del richiedente e dovrà prevedere la corresponsione di un canone determinato sulla base dell'entità, della tipologia e dell'utilizzo delle riprese, unitamente al rimborso di eventuali spese di assistenza tecnica alle riprese e di custodia.

3. Copia di tutto il materiale realizzato dovrà essere depositata presso il Museo.

4. Le riproduzioni dovranno essere utilizzate unicamente per gli scopi dichiarati, con divieto assoluto di cessione o concessione a terzi.

5. E' facoltà del Museo chiedere il versamento di un deposito cauzionale, da stabilirsi in funzione degli spazi utilizzati e dei rischi connessi alle operazioni di ripresa. Tale deposito sarà restituito una volta accertato che i beni in concessione non abbiano subito danni e che le spese di assistenza alle riprese e di custodia siano state rimborsate.

6. Le riprese amatoriali, per esclusivo uso personale, sono autorizzate a titolo gratuito soltanto se effettuate senza l'ausilio di flash o cavalletto, salvo limitazioni – anche temporanee – disposte dal Direttore del Museo.

7. Eventuale autorizzazione ad effettuare riprese foto-cinematografiche per cerimonie potrà essere subordinata al pagamento di un canone.

8. Le riprese potranno essere effettuate soltanto negli orari indicati e secondo le modalità stabilite dal Museo.

9. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle riprese effettuate nell'ambito del diritto di cronaca e ad eventuali iniziative rispetto alle quali il Direttore del Museo abbia individuato un preminente interesse promozionale.

ART. 8

Richieste ulteriori

Le richieste non espressamente contemplate dalle disposizioni del presente provvedimento saranno valutate caso per caso e soggette all'approvazione del Direttore del Museo.